

Lotta agli incendi boschivi

E' stata curata l'organizzazione e la gestione del servizio aereo e dei mezzi terrestri in appoggio per la difesa dei boschi dagli incendi. In particolare, si è provveduto alla gestione operativa di due velivoli Canadair CL 215, in servizio fino al 30 settembre 1998 ed alla flotta aerea, costituita da 9 elicotteri Agusta AB 412 e 12 elicotteri Breda Nardi NH 500. E' stata eseguita la manutenzione dei veicoli e delle attrezzature antincendio in dotazione ai gruppi meccanizzati AIB ed ai comandi stazione. Sono stati, infine, acquistati 330 mezzi fuori strada e 40 fuoristrada tipo pick up, nonché l'equipaggiamento individuale antincendio per il personale in servizio presso i comandi stazione.

Attività di controllo (polizia, regolamenti comunitari, servizio CITES)

Sono state condotte attività di indagine sugli smaltimenti ed i movimenti illegali di rifiuti, transfrontalieri ed interni al territorio nazionale. Il CFS ha proseguito l'attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno all'ambiente.

Nel corso del 1998 sono stati, inoltre, condotti controlli sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia agro-alimentare in numerose Regioni d'Italia.

Il servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato, in applicazione delle norme comunitarie e di attuazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale di specie selvatiche di flora e fauna minacciate di estinzione (CITES) è stato impegnato attraverso le proprie strutture (24 uffici e 15 nuclei operativi) nelle attività di controllo e di certificazione. Sono state rilasciate oltre 20.000 certificazioni ed effettuati oltre 10.000 controlli doganali.

Per le menzionate attività sono stati utilizzati i fondi destinati alle spese relative al personale ed all'acquisto di beni strumentali.

Spese di funzionamento e ordinaria amministrazione

E' proseguito il programma per l'informatizzazione ed il collegamento in rete degli uffici dell'Amministrazione forestale, con particolare riguardo ai Coordinamenti Regionali e Provinciali, nell'ambito del progetto del Sistema Informativo per la Montagna (SIM).

Si è provveduto all'adeguamento di numerose sedi di comandi stazione alla normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e sono stati finanziati lavori per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

Sono state acquistate le dotazioni di ufficio (mobilio ed attrezzature) delle nuove sedi di comandi stazione.

E' stata curata la gestione del parco automezzi dell'Amministrazione (acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto).

Conservazione della biodiversità

I fondi destinati alla ex Gestione Azienda di Stato per le Foreste Demaniali (ex ASFD) sono stati utilizzati per gli interventi volti alla tutela e valorizzazione dei parchi nazionali e delle aree di interesse naturalistico, ivi compresa la realizzazione e gestione dei centri visitatori in dette aree. E' stata, inoltre, curata la promozione ed il sostegno di attività didattiche e culturali per la protezione ambientale.

Sono stati attuati interventi mirati alla salvaguardia della biodiversità animale ed alla riqualificazione ambientale con particolare riguardo alla creazione di riserve genetiche statali finalizzate alla conservazione del germoplasma animale in pericolo estinzione.

Sono state, infine, condotte iniziative per la valorizzazione genetica forestale (conservazione "in situ" ed "ex situ") attraverso il miglioramento delle riserve biogenetiche e dei boschi da seme.

Com'è noto, l'unica legge pluriennale di spesa recante finanziamenti per l'Ispettorato centrale repressione frodi è la n. 752/86, le cui disposizioni sono state differite dalla legge 10.7.91, n. 201, dalla legge 24.2.95, n. 46, e dalla legge 23.5.97, n. 67, che, all'art. 14 comma 4, prevede il finanziamento, tra l'altro, delle azioni tese alla prevenzione ed alla repressione delle frodi e delle sofisticazioni dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale.

L'attribuzione degli stanziamenti annuali di competenza richiede, secondo quanto disposto dallo stesso art. 4, comma 5, la deliberazione da parte del CIPE, che entro il 31 marzo di ogni anno, provvede alla ripartizione della somma complessiva disponibile.

I fondi di cui alla preavviso aerea vengono successivamente attribuiti, ai vari capitoli di bilancio, con apposito decreto del Ministero del Tesoro.

Per l'anno 1998 non sono stati erogati finanziamenti derivanti da leggi pluriennali di spesa all'Ispettorato centrale repressione frodi.

Pertanto, nel corso dell'anno 1998 si è provveduto, soltanto, ad impegnare e liquidare fondi derivanti dagli stanziamenti di esercizi precedenti, sui seguenti capitoli di bilancio:

Cap. 5055 - Spese per convenzioni con istituti di ricerca e di sperimentazione agraria,
istituti universitari

Nel corso dell'esercizio 1998 è stata liquidata la somma di L. 29.750.000 a favore di Istituti universitari ed altri Enti pubblici.

Cap. 8600 - Spese per il potenziamento delle strutture centrali e periferiche dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi, anche mediante investimenti immobiliari, per l'acquisizione ed il funzionamento di attrezzature scientifiche, da destinare ai laboratori dell'Ispettorato centrale.

Lo stanziamento totale degli esercizi 1986-1998 ammonta a L. 54.200 milioni.

Lo stanziamento relativo all'anno 1997 pari a L. 5.280 milioni, per effetto delle disposizioni recate dal D.P.C.M. 16.01.1998, è stato ridotto a L. 2.236 milioni.

Nel corso dell'anno 1998 sono stati impegnati fondi per complessive L. 1.423 milioni derivanti dallo stanziamento 1997.

Gli impegni assunti sono relativi all'acquisto di apparecchiature scientifiche ed ai lavori di adeguamento alle norme di sicurezza dei laboratori di analisi degli Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

LEGGE 10 LUGLIO 1991, N. 201

Differimento delle disposizioni di cui alla legge
8 novembre 1986 n. 752 (Legge pluriennale per l'at-
tuazione di interventi programmati in agricoltura)

La legge suindicata ha differito le disposizioni di cui alla precedente legge n.752/1986 sino alla data di entrata in vigore delle norme sul nuovo programma pluriennale per l'attuazione di interventi in agricoltura e comunque non oltre il 31 dicembre 1992.

In attuazione della richiamata legge n.201/1991 e delle prescritte delibere del CIPE in data 2/8/1991, è proseguita l'attuazione del programma concernente gli interventi nel settore irrigazione, ancorchè l'approvazione del medesimo e la conseguente variazione di bilancio per l'iscrizione dei fondi siano intervenute in chiusura dell'esercizio 1991 e rimodulati nell'esercizio 1992 con la legge finanziaria n.415/92.

Nel corso dell'esercizio 1994 l'emanazione di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa ha esaurito lo stanziamento di f. 16,5 miliardi, disposto con delibera CIPE 13/7/1993.

LEGGE 22 NOVEMBRE 1994, N. 644

Interventi urgenti a sostegno dell'economia.

L'art. 1 comma 2 della legge in epigrafe dispone l'ulteriore spesa di f. 200 miliardi per la prosecuzione degli interventi previsti e finanziati dalla precedente legge n. 237 del 19/7/1993, volti a consentire il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione.

Gli stanziamenti complessivi, gravanti sul Cap. 8217 del bilancio di questo Ministero, ammontavano originariamente a f. 651 miliardi, ma attualmente risultano ridotti a f. 633,2 miliardi a seguito di provvedimenti in materia di finanza pubblica, nonché rimodulati in un arco temporale di 6 anni (1993-1998).

Il relativo programma operativo è stato approvato in data 1/4/1994 a seguito del parere espresso dal Comitato previsto dall'art. 2 comma 6 della legge 4/12/1993 n. 491.

Detto programma è in avanzata fase di attuazione.

LEGGE 17 FEBBRAIO 1982, N.41 MODIFICATA DALLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N.165

PIANO PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA PESCA MARITTIMA

La legge 17 febbraio 1982, n.41 ha disposto, all'articolo 1, che il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge, elabori il piano nazionale degli interventi previsti dalla stessa, di durata triennale.

Gli interventi a favore delle imprese che esercitano la pesca marittima o l'acquacoltura in acque marine o salmastre debbono essere effettuati per il raggiungimento dei seguenti obiettivi, ai fini della razionalizzazione e dello sviluppo equilibrato della pesca e dell'acquacoltura:

- a) la gestione delle risorse biologiche del mare;
- b) l'incremento di talune produzioni e la valorizzazione delle specie massive della pesca italiana;
- c) la diversificazione della domanda, l'ampliamento e la razionalizzazione del mercato nonché l'aumento del consumo dei prodotti ittici nazionali;
- d) l'aumento del valore aggiunto dei prodotti ittici e relativi riflessi occupazionali;
- e) il miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza a bordo dei pescherecci;
- f) il miglioramento della bilancia commerciale del settore.

Le predette finalità costituiscono quindi la base dei "piani nazionali della pesca" da realizzare mediante lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica applicata, la conservazione e lo sfruttamento ottimale delle risorse biologiche attuando la regolamentazione dello sforzo di pesca e l'istituzione di zone di riposo biologico e di

ripopolamento attivo, lo sviluppo dell'acquacoltura anche attraverso l'utilizzazione di zone marine costiere, l'incentivazione della cooperazione tra i pescatori e i loro consorzi e le associazioni di produttori, delle strutture a terra e della rete di distribuzione dei prodotti ittici, il potenziamento delle organizzazioni amministrative di controllo.

Dopo il primo stanziamento stabilito dalla suddetta legge, utilizzato per finanziare lo "schema preliminare di piano" di cui all'articolo 35, adottato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 1° febbraio 1983, la legge 31/85 ha disposto ulteriori stanziamenti per il finanziamento del I piano nazionale relativo al triennio 1984/1986, adottato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 14 agosto 1985.

Le leggi 67/88 e 267/91 hanno provveduto al rifinanziamento del II piano nazionale adottato con decreto del Ministro della Marina Mercantile 4 agosto 1988, del terzo piano nazionale approvato con delibera CIPE del 20 dicembre 1990 ed adottato con decreto ministeriale 15 gennaio 1991 e del quarto piano nazionale approvato con delibera CIPE del 30 novembre 1993 ed adottato con decreto del Ministro delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali 21 dicembre 1993.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1997 è stato adottato il V Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, approvato dal CIPE nella seduta del 21 marzo 1997, per la cui attuazione sono utilizzati gli stanziamenti resi disponibili dalla legge finanziaria e dalla legge di finanziamento del piano il cui onere troverà copertura negli accantonamenti previsti dalle tabelle allegate alla medesima legge finanziaria. Il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione del citato Piano è quantificato in lire 270.000 milioni, in ragione di lire 90.000 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999. Tale disponibilità annua è ripartita tra i vari settori di intervento e, nell'ambito di questi, tra i sottoelencati capitoli di bilancio.

CAPITOLO 3100 - Sono imputate a questo capitolo le spese per le missioni del personale incaricato dall'Amministrazione dello svolgimento delle funzioni di

vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione degli interventi strutturali in materia di pesca ed acquacoltura che fanno istituzionalmente carico a questo Centro di responsabilità.

CAPITOLO 3101 - Lo stanziamento del capitolo "Missioni all'estero" è destinato a coprire le spese di missioni nelle sedi internazionali ove si elaborano le strategie e si pianificano gli interventi sia di livello comunitario che extracomunitario per l'attuazione del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura.

CAPITOLO 3534 - Lo stanziamento copre le spese per il funzionamento tecnico degli organi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, N.41 (comitati, commissioni ecc.).

CAPITOLO 3535 - Con l'utilizzazione delle risorse finanziarie del capitolo si è dato avvio, nell'esercizio finanziario 1995, alla realizzazione del Sistema Informativo articolato in cinque sottosistemi tra loro integrati, mediante procedure operative, che hanno avuto una conclusione alla fine del decorso anno.

La realizzazione del sistema si è resa disponibile mediante lo sviluppo di una componente del Sistema Informativo Agricolo Nazionale che supportando lo svolgimento delle attività della Direzione nella sua componente centrale e periferica (le Capitanerie di Porto distribuite sul territorio) risponde alle richieste dell'Unione Europea anche nell'ottica di un servizio più aderente alle esigenze dell'utenza ed alla trasparenza dei provvedimenti.

Con il decreto ministeriale 23 dicembre 1997 è stato approvato l'Atto esecutivo con la Società realizzatrice del Sistema per il potenziamento dello stesso per l'anno 1998 e 1999.

Il servizio ha previsto l'acquisizione di dati relativi ai seguenti settori: gestione delle Licenze di pesca; gestione dei Finanziamenti; gestione dei Capitoli di Bilancio; Banca dati della produzione della pesca marittima; gestione dei finanziamenti per la Ricerca; gestione del ciclo di vita dei provvedimenti.

La spesa per la fornitura dei suddetti servizi verrà in parte sostenuta utilizzando le economie di spesa realizzate nello svolgimento delle attività di acquisizione dei beni e servizi effettuate nei pregressi esercizi nell'ambito dell'Atto esecutivo 29 dicembre 1995. Per l'anno 2000 è in fase di predisposizione la convenzione per la realizzazione dei procedimenti evolutivi del sistema in adeguamento alle variazioni normative intervenute.

CAPITOLO 3537 - Lo stanziamento viene utilizzato per le spese inerenti l'attuazione del sistema di rilevazione sugli andamenti congiunturali di mercato e sui consumi in materia di pesca ed acquacoltura realizzata dall'ISMEA mediante convenzione stipulata con l'Amministrazione.

CAPITOLO 3583 - Lo stanziamento del capitolo denominato "Fondo di solidarietà nazionale della pesca" è destinato, in attuazione della legge 5 febbraio 1992, n.72, alla concessione di contributi a parziale copertura dei danni subiti da operatori del settore in caso di calamità naturali o di avversità meteomarine di carattere eccezionale.

CAPITOLO 3586 - La disponibilità del capitolo, recata dal V Piano triennale, è stata utilizzata per la concessione di un contributo all'Istituto Nazionale della Nutrizione per la ricerca nel campo della qualità alimentare e conservabilità dei prodotti ittici. Tale tipo di ricerca ha avuto una valenza importantissima anche nel periodo di validità del precedente Piano triennale, poiché ha consentito all'Amministrazione di dare risposte pronte ed efficaci, al fine di informare ed orientare la pubblica opinione in casi di manifestazione di alcuni fenomeni che hanno causato anche allarme sociale, quali il rinvenimento di mercurio in alcuni prodotti ittici.

CAPITOLO 3587 - Il capitolo è utilizzato per le spese relative alle Associazioni di categoria ed organismi specializzati per la realizzazione di programmi tendenti a potenziare lo sviluppo nel settore della pesca ed in particolare nel campo della formazione, informazione e qualificazione, come previsto al punto 1.22 della Premessa generale del V Piano triennale.

CAPITOLO 7972 - Lo stanziamento è utilizzato per il finanziamento di studi e ricerche scientifiche applicate alla pesca ed all'acquacoltura che hanno consentito la formulazioni di ipotesi operative utili all'avvio della prevista politica di salvaguardia delle risorse e di conversione degli addetti sulla base di nuovi modelli produttivi.

Sono state considerate prioritarie le ricerche economiche in tema di proseguimento e potenziamento dell'attività di monitoraggio e rilevazione dell'attività di pesca al fine del perseguimento degli obiettivi affidati dalla legge 165/92 all'Amministrazione in tema di regolamentazione dello sforzo di pesca in funzione degli indicatori bio-economici.

Il numero delle unità operative che, nelle varie istituzioni di ricerca sul territorio nazionale stanno operando nel settore, sono in continua ascesa.

Particolare attenzione va posta alle numerose Università coinvolte che, unitamente agli altri soggetti beneficiari dei contributi, (CNR, enti pubblici di ricerca e gruppi di ricerca della cooperazione) consentono di attivare progetti di interdisciplinarietà.

Il competente Comitato scientifico, di cui all'articolo 6 della legge 41/82 ha approvato numerosi progetti di ricerca per l'attuazione dei quali sono state erogate delle anticipazioni sui contributi concessi. La consistenza dei residui è, pertanto, determinata dai rimanenti importi di partite contabili da emettere al momento della definitiva realizzazione dell'intero progetto ammesso al contributo.

I progetti di ricerca approvati, in linea con gli obiettivi programmatici del V Piano triennale della Pesca, riguardano le tematiche delle risorse biologiche; della tecnologia della pesca e dell'acquacoltura; dell'igiene dei prodotti della pesca; dello sviluppo economico; dell'attività funzionale alla ricerca. L'esecuzione dei programmi è prevista nell'ambito di validità del Piano triennale in cui il progetto è stato ammesso e si colloca in un rapporto di continuità con i successivi piani.

CAPITOLO 7973 - L'intera disponibilità è annualmente versata sul c/c infruttifero n. 743, intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, al fine di consentire la corresponsione di mutui a tasso agevolato sul Fondo Centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 10 della legge 41/82, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.1041, con natura rotativa e durata indeterminata.

La citata legge 41/ 82 prevede la concessione dell'agevolazione per le seguenti iniziative: costruzione ed ammodernamento di pescherecci, impianti di acquacoltura ed impianti di trasformazione dei prodotti ittici, piani di ristrutturazione aziendale, iniziative consortili per le cooperative.

CAPITOLO 7974 - Il capitolo è utilizzato per la gestione dei residui relativi al pagamento di contributi in conto capitale sugli investimenti nel settore della pesca marittima, in particolare per ammodernamento di navi, per la costruzione ed adeguamento di impianti di acquacoltura, per l'acquisto di spacci e magazzini.

CAPITOLO 7975 - Lo stanziamento viene totalmente utilizzato per l'organizzazione di campagne promozionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura, anche mediante stampa o mezzi audiovisivi.

Questa Direzione ha intrapreso, negli ultimi anni, una strategia di comunicazione particolarmente complessa per far fronte alle specifiche condizioni socio-economiche del settore pesca, anche allo scopo di attuare le indicazioni europee in materia di diminuzione dello sforzo di pesca, di istituzione delle riserve marine, di informazione dei cittadini ed, in particolare modo, dei consumatori.

L'attività di comunicazione, oltre a valorizzare il settore della pesca italiana, comprende anche azioni di educazione alimentare ed ambientale.

CAPITOLO 7979 - Lo stanziamento viene utilizzato per incentivare le iniziative intraprese dall'Associazione Piscicoltori per il ruolo di rappresentanza degli interessi sociali, ed in via subordinata, per le iniziative intraprese dalle aziende speciali delle Camere di Commercio specificatamente costituite per il sostegno dell'attività ittica, nonché dalle Fiere specializzate nel comparto ittico.

CAPITOLO 7983 - La disponibilità viene utilizzata per la concessione di contributi per la realizzazione degli accordi di programma e la ricapitalizzazione delle cooperative di pesca. Tale ultima misura, già disciplinata dal decreto legge 561/94, convertito con modificazioni in legge 30 novembre 1994, n.655, è stata nuovamente valutata al punto 2.3 degli Strumenti di intervento del vigente Piano e costituisce uno strumento qualificante dell'intera programmazione settoriale in pesca ed acquacoltura.

Inoltre, il V Piano triennale, nel riconoscere il ruolo fondamentale di rappresentanza degli interessi sociali e mutualistici della cooperazione, ha ribadito l'importanza dello strumento dell'accordo di programma tra l'Amministrazione e le Associazioni di categoria, già previsto nel sopracitato decreto legge 561/94.

Tale misura costituisce uno specifico ed innovativo strumento nel quale devono inserirsi progetti integrati finalizzati, tra l'altro, alla difesa e valorizzazione del prodotto ittico, all'incremento del suo valore aggiunto ed alla ricerca di nuovi segmenti di mercato, nell'intento di soddisfare esigenze di gestione non altrimenti perseguibili.

Le Associazioni nazionali hanno fatto pervenire le relazioni ed i progetti da realizzare nell'ambito dell'Accordo di programma, che hanno ottenuto il parere favorevole del Comitato dei Finanziamenti. La relativa attività programmata dovrà essere realizzata entro il 31 dicembre 2000.

CAPITOLO 7985 - Il capitolo è utilizzato per l'erogazione di contributi per le iniziative strutturali previste dal Piano Triennale della Pesca. Sono stati concessi contributi per il finanziamento di alcuni progetti relativi a piani di ristrutturazione aziendale finalizzati al risanamento della gestione, presentati ai sensi della legge 41/82 e del decreto ministeriale 10 febbraio 1998 che ha definito le modalità tecniche

per l'attuazione di detta misura in linea con gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La realizzazione dei citati progetti sarà completata nel corso dell'anno 2001.

Per quanto concerne il settore dell'acquacoltura, si specifica che la legge 164/98 ha previsto, per il settore dell'acquacoltura in acqua dolce, uno stanziamento di lire 16.000 milioni per gli anni 1998-1999. Per l'attuazione di detta misura è stato predisposto un "Piano per lo sviluppo dell'acquacoltura in acqua dolce", integrativo del V Piano pesca, che ha ottenuto l'approvazione del CIPE con deliberazione 21 aprile 1999. E' in fase di pubblicazione il relativo decreto attuativo della citata delibera.

CAPITOLO 7986 - Il capitolo è utilizzato per le spese inerenti gli incentivi alla cooperazione e per iniziative tendenti allo sviluppo dell'associazionismo, come previsto al punto 1.22 della Premessa generale del V Piano triennale.

LEGGE 28 AGOSTO 1989, N.302

DISCIPLINA DEL CREDITO PESCHERECCIO D'ESERCIZIO

CAPITOLO 7977 - Lo stanziamento è utilizzato per le finalità della legge 302/89 in materia di credito peschereccio di esercizio, mediante la concessione ad imprese, singole o associate, di prestiti destinati alle attività di pesca, acquacoltura ed a quelle ad esse connesse o collaterali.

Detti finanziamenti agevolati in conto interesse, effettuati tramite gli intermediari creditizi, sono stati recentemente disciplinati dal Decreto interministeriale 11 marzo 1997 che ha modificato le norme attuative della legge al fine di consentire uno snellimento delle procedure di attivazione del prestito, assicurando, nel contempo, una più efficace ed organica gestione della materia creditizia anche in adeguamento alle norme dettate dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 concernente il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Sono state introdotte significative innovazioni dettate dall'esigenza di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e prevedere l'utilizzo di procedure informatiche per il collegamento con le banche, cui è affidata la fase istruttoria comprendente la verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all'agevolazione, nonché la valutazione economico-finanziaria dell'operazione.

Altra innovazione adottata, consiste nell'emanazione del contributo da parte del Ministero in forma attualizzata ed il suo accreditamento presso la Banca in favore del beneficiario.

LEGGE 4 GIUGNO 1997, N.169

ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DEI TONNIDI DELL'ATLANTICO

CAPITOLO 3579 - L'attuazione della suddetta Convenzione comporta, per gli Stati aderenti, l'obbligo di costituire la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico che svolge attività di studio e di ricerca finalizzata alla gestione e conservazione delle specie ittiche altamente migratrici, con particolare riferimento ai tonnidi.

L'onere derivante dall'attuazione della suddetta legge è stato valutato in lire 200 milioni annue per il triennio 1997-1999.

LEGGE 10 NOVEMBRE 1997, N.408.

ADESIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ALLA CONVENZIONE PER LA
REGOLAMENTAZIONE DELLA CACCIA ALLE BALENE, CON ANNESSO,
FATTA A WASHINGTON IL 2 DICEMBRE 1946, ED AL PROTOCOLLO
RELATIVO, FATTO A WASHINGTON IL 19 NOVEMBRE 1956, E LORO
ESECUZIONE.

CAPITOLO 3579 - L'onere per l'adesione alla convenzione sopracitata è stato valutato in lire 19 milioni annui per il triennio 1997-1999.

LEGGE 21 MAGGIO 1998, N.164.

MISURE IN MATERIA DI PESCA E DI ACQUACOLTURA.

La legge sopracitata ha previsto una serie di misure in favore del settore della pesca e dell'acquacoltura, di cui alcune con stanziamenti aventi carattere pluriennale, che di seguito si illustrano.

- L'estensione dell'applicazione del canone meramente ricognitorio, previsto dall'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n.41, e successive modificazioni, a tutte le concessioni di aree demaniali marittime ed a zone di mare territoriale interessate da attività di pesca produttive, nonché la diminuzione dell'importo del canone annuo per le concessioni di specchi acquei demaniali concernenti aree non occupate da strutture produttive, comportano un minore introito previsto dalla legge 164/98 in misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

- Per fronteggiare la grave crisi del comparto ittico è stato autorizzato l'aggiornamento del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura, comprendendo tra gli interventi del Piano anche quelli diretti al settore dell'acquacoltura in acqua dolce. Per l'attuazione di detta misura è stato previsto un onere pari a lire 6.000 milioni per l'anno 1998 ed a lire 10.000 milioni per l'anno 1999.

- La sopracitata legge ha integrato, inoltre, gli stanziamenti necessari per l'attuazione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 1997-1999, di cui all'articolo 1 della legge 17 febbraio 1982, n.41, autorizzando l'ulteriore spesa di lire 45.000 milioni per ciascuno degli anni 1998-1999. La relativa disponibilità è stata ripartita tra i capitoli del Piano medesimo.